

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 10 MARZO 2015

n. 34



**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## SOMMARIO

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2015, n. 3

**Cont. 1334/14/TG. Corte Costituzionale. Regione Puglia c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri. D.L. n. 133 del 12/9/2014, convertito in legge L. n. 164/2014. Conferimento incarico Avv.ti A. Papa Malatesta, legare esterno, e Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia.**

Pag. 8275

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2015, n. 4

**Cont. 2037/13/LO Costituzione di Parte Civile nel procedimento penale n. 16719/12 R.G.N.R. Mod. 21 - n. 18283712 R.G. G.I.P.- Tribunale di Bari - a carico di L. R. ALTRI 10. Nomina procuratore e difensore esterno avv. Rosario Cristini.**

Pag. 8277

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2015, n. 5

**Cont. n. 1309/14/AV. Consorzio di Gestione Torre Guaceto c/ Regione Puglia. Ricorso proposto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in S.G. Ratifica incarico difensivo al Legale esterno Avv. Alessandro Amato.**

Pag. 8278

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2015, n. 6

**Cont. 396/14/CE. Regione Puglia c/ Margherita. Impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato della sentenza n. 923/2014 del Tar Bari. Ratifica nomina legale esterno avv. Francesco Caputi Iambrenghi.**

Pag. 8280

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2015, n. 7

**Cont. 397/14/CE. Regione Puglia c/ Margherita. Impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato della sentenza n. 922/2014 del Tar Bari. Ratifica nomina legale esterno avv. Francesco Caputi Iambrenghi.**

Pag. 8281

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2015, n. 13

**Contt. n. 1182/13/DL, 1486/13/DL e 176/14/DL - TAR Puglia sede di Bari. A.R.I.S. altri c/Regione Puglia. Costituzione in n. 3 distinti giudizi. Revoca incarico e ratifica nomina nuovo legale esterno, avv. Stefania Rocca.**

Pag. 8282

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2015, n. 77

**Cont. 940/14/AV- Corte di Appello di Bari - Sig.ra DL. T. R. A. M. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.**

Pag. 8284

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2015, n. 78

**Cont. 1268/14/FR - TAR Puglia Lecce - L. C. D. B. S.a.s. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.**

Pag. 8285

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2015, n. 79

**Cont. n. 107/14/AL - TAR Bari - S.L. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio**

Pag. 8286

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2015, n. 82

**Cont. n.3055/03/GR - Regione Puglia c/N. C. - Ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 642/14 della Corte di Appello di Lecce e ratifica incarico all'avv. Maurizio Marcantonio.**

Pag. 8287

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2015, n. 83

**Cont. 1406-1414-1415-1422/14-3/15/CA. GDP Lecce. N. 5 ricorsi per D.I. Centro Nazionale di M. c/ Regione Puglia. Opposizione. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Avv. Vincenzo Latorre.**

Pag. 8288

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2015, n. 86

**Cont. 5013/99/CA. Di B.M.R. Accettazione proposta transattiva.**

Pag. 8289

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2015, n. 148

**Cont. 1496/13/SI. Regione Puglia c/ Sig. C.R. Accettazione proposta transattiva.**

Pag. 8290

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2015, n. 152

**Cont. 1112/14/TO- TAR Puglia Bari - S.C.L. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.**

Pag. 8292

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 179

**Cont. 149/14/SH. Consiglio di Stato - Ricorso in appello Regione Puglia c/ Dott. C.D. - Ratifica incarico difensivo all'avv. Daniela Ponzo legale esterno e avv. Adriana Shiroka legale interno.**

Pag. 8293

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 186

**Cont. 641/14/TO - Consiglio di Stato - ASI T. FV 1 s.r.l. c/ Regione Puglia. Ratifica incarico all'Avv. Giovanni Pesce. Legale esterno.**

Pag. 8294

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 188

**Cont. 72/14/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. G.L., c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Giuseppe DE PALMA, difensore Regione, legale esterno.**

Pag. 8295

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 189

**Cont. 71/14/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. D.S.N.+ 2., c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Giuseppe DE PALMA, difensore Regione, legale esterno.**

Pag. 8296

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 190

**Cont. 70/14/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. C.D., c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Giuseppe DE PALMA, difensore Regione, legale esterno.**

Pag. 8297

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 191

**Cont. 69/14/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. A.P., c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Giuseppe DE PALMA, difensore Regione, legale esterno.**

Pag. 8298

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 192

**Cont. 68/14/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G., c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Giuseppe DE PALMA, difensore Regione, legale esterno.**

Pag. 8299

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 193

**Cont. 67/14/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. D.B.V., c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Giuseppe DE PALMA, difensore Regione, legale esterno.**

Pag. 8300

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 194

**Cont. 66,/14/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. D.C.A, c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Giuseppe DE PALMA, difensore Regione, legale esterno.**

Pag. 8301

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 195

**Cont. 712/14/GA Tribunale Bari sez. Lavoro C.O.A.M. c/Regione Puglia - Ratifica incarico difensivo all'avv. Giulio Capezzuto, difensore Regione, legale esterno.**

Pag. 8302

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 196

**Cont. 1750/06/B/GA. Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. L.V. c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Nicola Colella, legale esterno.**

Pag. 8303

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 197

**Cont. 1575/05/GA. Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. B.N.. c/Regione Puglia - Resistenza e proposizione appello incidentale. Ratifica incarico difensivo all'avv. Ettore Sbarra, difensore Regione, legale esterno.**

Pag. 8304

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 220

**Cont.231/15/TG. Regione Puglia c/ Presidenza Consiglio dei Ministri. Corte Costituzionale. Legge 23.12.2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015), art.1, commi 552 e 554. Nomina difensori. Avv. Alfonso Papa Malatesta, legale esterno e Avv. Vittorio Triggiani, legale interno.**

Pag. 8306

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 221

**Cont. n.118/15/TG. Regione Puglia c/ Presidenza Consiglio dei Ministri. Corte Costituzionale. Impugnativa Legge n.190 del 23.12.2014, art.1, commi 122,420,421, 422, 423 e 427. Nomina difensori. Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno e Avv. Vittorio Triggiani, legale interno.**

Pag. 8308



## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2015, n. 3

**Cont. 1334/14/TG. Corte Costituzionale. Regione Puglia c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri. D.L. n. 133 del 12/9/2014, convertito in legge L. n. 164/2014. Conferimento incarico Avv.ti A. Papa Malatesta, legare esterno, e Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia.**

Il Vice Presidente, esercitando le prerogative di cui all'art. 43, comma 2, dello statuto, stante l'assenza del Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

Il decreto legge n. 133/2014, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11/11/2014, contiene talune disposizioni che si pongono in contrasto con le norme costituzionali sotto i seguenti profili;

Art. 1, per violazione delle competenze legislative della Regione in materia di "grandi reti di trasporto e di navigazione" e in materia di "governo del territorio", nonché per violazione dell'art. 117, 3° comma, e delle competenze amministrative che alla medesima spettano in base al principio di sussidiarietà ex art. 118, 1° comma, Cost., ponendosi altresì in contrasto con i principi sanciti dalla sent. n. 303 del 2003 della Corte Costituzionale, in particolare in relazione ai seguenti profili:

- commi 2 e 4, nella parte in cui dispongono che all'approvazione dei progetti relativi alla tratta ferroviaria Napoli-Bari provveda il Commissario individuato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, senza prevedere che la Regione, specificamente interessata dalla singola opera, sia in tutti

i casi parte necessaria del procedimento decisionale;

- comma 10-bis, in quanto attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di redigere il Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, documento nel quale sono individuate "le linee ferroviarie da ammodernare" sia per il settore delle merci sia per il trasporto dei passeggeri, senza la necessaria acquisizione dell'intesa con ciascuna Regione interessata;
- comma 11, in quanto prevede l'approvazione dei "contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale", con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza che la Regione specificamente interessata dal singolo intervento sia parte necessaria del procedimento decisionale;

art. 17, comma 1, lett. b), per violazione degli artt. 3, 1° comma, 117, 3° comma, e 118, 1° e 2° comma, Cost., nella parte in cui pone una disciplina dettagliata e autoapplicativa che non consente alcuno spazio di manovra al legislatore regionale in ordine ai titoli abilitativi, nonché nella parte in cui comprime rigidamente e irragionevolmente le funzioni amministrative dei Comuni, determinando altresì una violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza, dal momento che pone una normativa uniforme per tutto il territorio nazionale che impedisce di tenere conto delle peculiarità di ciascuna realtà territoriale regionale e locale.;

art. 17-bis, per violazione dell'art. 117, 2°, 3° e 6° comma Cost., in quanto: a) attribuisce la qualifica di "livello essenziale delle prestazioni" ad un intervento normativo che non può in alcun modo essere ricompreso in tale categoria; b) autorizza l'intervento tramite fonte regolamentare in un ambito di competenza concorrente tra Stato e Regioni quale è quello del "governo del territorio".

art. 37, comma 2, lettere a) e c-bis), per violazione degli artt. 3, 1° comma, 117, 3° comma, e 118, 1° comma, Cost., nella parte in cui prevede l'acquisizione dell'intesa con la Regione interessata solo per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle "infrastrutture lineari energetiche" di cui al comma 2 dell'art. 52-quinquies del D.P.R. 327/2001, e non anche per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'esterno, per le «operazioni preparatorie

necessarie alla redazione dei progetti» e per le relative «opere connesse»;

art. 38, con riferimento ai seguenti profili:

- comma 1-bis, per violazione degli artt. 117, 3° comma, e 118, 1° comma, Cost., nella parte in cui attribuisce al solo Ministero dello Sviluppo Economico il compito di predisporre un piano “delle aree in cui sono consentite le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale” senza l’acquisizione dell’intesa con ciascuna Regione interessata, e non risultando sufficiente al riguardo l’acquisizione dell’intesa con la Conferenza unificata;
- comma 4 dello stesso articolo, che prevede, nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale, la trasmissione da parte della Regione della relativa documentazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello Sviluppo Economico”. In tale procedura si ravvisa un meccanismo sostitutivo dello Stato nelle competenze regionali in violazione dell’art. 120, 2° comma, Cost., in quanto si attribuisce l’esercizio di un potere sostitutivo straordinario ad un organo diverso dal Governo nel suo complesso, e in quanto la procedura prevista non rispetta il principio di leale collaborazione;
- comma 6, lett. b), nella parte in cui prevede per il rilascio del titolo concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, la necessità dell’intesa con la Regione solo ove dette attività debbano svolgersi sulla terraferma e non anche nel mare continentale, in violazione dell’art. 3, 1° comma, 117, 3° comma e 118, 1° comma, Cost.;
- comma 10, per violazione degli artt. 117, 3° comma, e 118, 1° comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che al fine di “tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale”, il Ministero dello sviluppo economico possa autorizzare “per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti”, previa acquisizione di un mero parere della Regione interessata, anziché di una intesa con la medesima, in quanto si tratta di funzioni amministrative avocate in sussidiarietà dallo Stato in materie di competenza legislativa concorrente.

Si reputa, pertanto, necessario promuovere impugnazione in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale avverso le citate disposizioni.

Si ritiene, altresì, di affidare l’incarico difensivo agli Avvocati Alfonso Papa Malatesta, legale esterno, e Vittorio Triggiani, Coordinatore dell’Avvocatura Regionale.

(Valore della controversia: eccezionale rilievo, in considerazione dell’interesse sostanziale perseguito dall’Amministrazione, dalla complessità e molteplicità delle questioni poste, dell’inerenza dell’impugnativa a varie disposizioni totalmente autonome e distinte di un medesimo provvedimento legislativo, con conseguente maggiorazione del 50% dei parametri massimi relativi alle cause di valore indeterminabile dinanzi alla Corte Costituzionale; Settore di Spesa: Reti e Infrastrutture).

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e.i.\_**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, inerente alle sole competenze professionali del legale esterno, pari a € 22.838,40 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell’attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferite) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L’acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 7.300,00, IVA e CAP inclusi.

All’impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell’acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

L’Avvocato Coordinatore ha rinunciato al pagamento di qualsiasi compenso.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto

finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dal Vice Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di impugnare in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale il D.L. n. 133 del 12/9/2014, come convertito, con modificazioni, con l. n. 164/2014, nelle parti indicate in epigrafe e conferire il mandato difensivo agli Avvocati Alfonso Papa Malatesta, del foro di Roma, e Vittorio Triggiani Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2015, n. 4

**Cont. 2037/13/LO Costituzione di Parte Civile nel procedimento penale n. 16719/12 R.G.N.R. Mod. 21 - n. 18283712 R.G. G.I.P.- Tribunale di Bari - a carico di L. R. ALTRI 10. Nomina procuratore e difensore esterno avv. Rosario Cristini.**

Il Vice Presidente, ai sensi dell'art. 43, comma 2,

dello Statuto, stante l'assenza del Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

In data 24 aprile 2013 è stato notificato alla Regione Puglia, quale parte lesa, l'avviso di deposito del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP, dott.ssa Annachiara Matrullilli del Tribunale di Bari a carico di parte civile, relativo al procedimento penale n. 16719/12 R.G.N.R. Mod. 21-, nei confronti dei sigg.:

L.R. - L.P. - C.C. - P.A.V. A. - F. G. - B.F. - D.R. A. - D. R. - A.A. - M.S - T.E.

Dai fatti oggetto di contestazione e dalle argomentazioni poste a carico del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP, è emerso che la Regione è da considerarsi persona offesa e danneggiata per aver ricevuto un elevatissimo danno sia di carattere patrimoniale e sia non patrimoniale

Quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.r. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, di autorizzare la costituzione di parte civile, conferendo la procura speciale e difesa tecnica all' avv. Rosario Cristini del foro di Bari (CRSRSR68H02A662V) con studio in Bari alla Via Dante Alighieri, 317.

Si da atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 22.006,60, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri;

(Valore della controversia: particolare interesse Servizio di Spesa: Ciclo Rifiuti bonfiche)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i\_

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 22.006,60 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 6.601,98 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312. Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

Vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di autorizzare la costituzione del suddetto procedimento conferendo la procura speciale e difesa tecnica all' avv. Rosario Cristini del foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Coperatura Finanziaria"
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2015, n. 5

**Cont. n. 1309/14/AV. Consorzio di Gestione Torre Guaceto c/ Regione Puglia. Ricorso proposto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in S.G. Ratifica incarico difensivo al Legale esterno Avv. Alessandro Amato.**

Il Vice Presidente, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto, stante l'assenza del Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in S.G., in Roma, notificato alla Regione Puglia con atto inviato a mezzo del servizio postale in data 14.11.2014, il Consorzio di gestione di *Torre Guaceto*, con sede in Carovigno (BR), chiedeva che fosse annullata la determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 136 del 02.09.2014 con cui la Regione Puglia ha stabilito di autorizzare l'AQP s.p.a. all'esercizio provvisorio dello scarico delle acque reflue urbane depurate effluenti dal nuovo impianto consortile di trattamento e di depurazione a servizio dell'agglomerato di Carovigno, nel Canale Reale, invocando altresì l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la relazione istruttoria del funzionario competente e del Dirigente dell'Ufficio Attuazione e Gestione, la nota con cui veniva trasmessa la relazione conclusiva riguardante i risultati della fase 1 di monitoraggio *ante operam*, la nota del servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, i verbali della Conferenza di servizi del 14.05.2014 e del 16.07.2014 dalla stessa indetti, la nota prot. 61164 del 09.08.2012 della Provincia di Brindisi, nonché i decreti del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia indicati nell'epigrafe del ricorso.

Senonchè, dopo aver premesso di essere il gestore della riserva naturale "*Torre Guaceto*", area protetta marina istituita con decreto interministeriale del 4.12.1991 e, quale riserva statale, con decreto del Ministero dell'Ambiente del 4.2.2000, lo stesso Consorzio ricorrente evidenziava che in data 7.10.2014 era stato convocato un tavolo tec-



nico dalla Regione Puglia al fine di individuare, di concerto con l'AQP, una soluzione alternativa di recapito dei reflui del predetto impianto rispetto a quella costituita dal Canale Reale.

Peraltro, come emerge dalla relazione del Servizio Risorse Idriche, sono in corso intese con il Consorzio Torre Guaceto, il Consorzio di Bonifica dell'Arneo, l'AQP e l'Autorità Idrica Pugliese per destinare al riutilizzo ambientale ed irriguo i reflui depurati dell'impianto di depurazione consortile di Carovigno.

Inoltre, in data 25 settembre 2014 la Regione Puglia ha tenuto un incontro con i soggetti su richiamati nel corso del quale il Consorzio di Torre Guaceto ha consegnato due studi di fattibilità in merito al riutilizzo sia irriguo che ambientale, e nel quale la Regione si è impegnata a valutare tutte le possibilità al fine di reperire le risorse necessarie. Si consideri ancora che in data 7 ottobre 2014 è stato tenuto un incontro presso la Presidenza della Regione Puglia nel quale si è preso atto, e si è convenuto, che il sito di Torre Guaceto è attualmente interessato dallo scarico provvisorio del reflui trattati nel Canale Reale che raggiunge il Sito di Importanza Comunitaria nonché l'area marina protetta, individuata quale "area speciale di interesse mediterraneo", per cui, in ragione ed in virtù del principio di precauzione, i parametri di tutela non possono che essere più rigorosi.

Proprio in ragione della maggiore cautela necessaria, l'AQP ha provveduto ad attivare tutti i filtri a sabbia per maggiormente garantire l'abbattimento dei solidi sospesi, prefiggendosi di attivare la vasca di accumulo già presente nell'area dell'impianto come vasca di laminazione per eventuali scariche anormali e per sovra portate, nonché di installare un sistema di teleallarme per tutte le apparecchiature elettromagnetiche al fine di garantire un pronto intervento in emergenza in caso di avaria, rottura, ecc., oltre che ad installare in ingresso all'impianto un misuratore rilevatore di sostanze organiche, anche questo per garantire il pronto intervento in caso di apporti anormali. Tutte le misure predette hanno indubbiamente natura precauzionale per fronteggiare eventuali emergenze quali piogge e scarichi abusivi.

Inoltre, al fine di ridurre e/o azzerare la portata dello scarico nel Canale Reale dei reflui, si procederà all'indagine diagnostica di aree individuate dal

Comuni di Carovigno e Brindisi, destinate alla realizzazione di trincee disperdenti che possano consentire un recapito complementare/alternativo rispetto a quello del Canale Reale.

Su tali presupposti, il ricorso proposto al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dal Consorzio di gestione di Torre Guaceto appare infondato, intempestivo e pretestuoso.

Pertanto, il Vice Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione Regionale, con proprio provvedimento del 01.12.2014 salvo ratifica della G.R., ha conferito il relativo mandato difensivo all'Avv. esterno Alessandro Amato (codice U.P.B. 1.3.1).

Si dà atto che il mandato all'Avv. Alessandro Amato è stato conferito per un importo complessivo pari ad € 7.137,00, comprensivo di I.V.A. e C.P.A., il tutto come determinato nella convenzione sottoscritta tra il Professionista e l'Avvocato Coordinatore

tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta nel giudizio di cui trattasi;

il valore della controversia è indeterminabile - Settore di spesa: Servizio Risorse Idriche.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 7.137,00 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 5.625,00 (imponibile), € 225,00 (C.P.A.), € 1.287,00 (I.V.A.) per compenso professionale patuito con l'Avvocato officiato.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.141,11 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di ratificare e confermare l'operato del Vice Presidente della Giunta Regionale e di costituirsi pertanto, a mezzo dell'Avv. Alessandro Amato, nel giudizio di che trattasi, promosso dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in S.G. (Roma),
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2015, n. 6

**Cont. 396/14/CE. Regione Puglia c/ Margherita. Impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato della sentenza n. 923/2014 del Tar Bari. Ratifica nomina legale esterno avv. Francesco Caputi Iambrenghi.**

Il Vice Presidente, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto, stante l'assenza del Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

con sentenza n. 923/2014 il Tar Puglia sede di Bari ha accolto il ricorso avverso l'inerzia presentato dalla società Margherita ed ha ordinato alla Regione Puglia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all'adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all'istanza presentata dalla ricorrente per la realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica nel Comune di Cerignola (Fg).

alla luce dell'importanza delle questioni trattate, il Servizio Energia ha ravvisato l'opportunità di impugnare la suddetta sentenza a mezzo dell'avv. Francesco Caputi Iambrenghi, già difensore della Regione Puglia in analogo contenzioso connesso al presente ed inerente il medesimo procedimento amministrativo, al fine di chiederne la riforma.

il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Francesco Caputi Iambrenghi, nato a Bari il 16.04.1965.

Si dà atto che il mandato all'avv. Francesco Caputi Iambrenghi è stato conferito per un importo predefinito pari ad €. 2.772,00 oltre CAP (€.110,88) e IVA (€.634,23) e contributo unificato (€ 975.00); il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di.

(Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Energia).

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.492,11 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 3.517,11 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- € 975,00 per spese di contributo unificato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.000,00 IVA e CAP inclusi, oltre il contributo unificato.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4-comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Vice Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di procedere all'im-

pugnazione della sentenza del Tar Bari n. 923/2014 a mezzo dell'avv. Francesco Caputi Iambrenghi;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2015, n. 7

**Cont. 397/14/CE. Regione Puglia c/ Margherita. Impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato della sentenza n. 922/2014 del Tar Bari. Ratifica nomina legale esterno avv. Francesco Caputi Iambrenghi.**

Il Vice Presidente, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto, stante l'assenza del Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

che con sentenza n. 922/2014 il Tar Puglia sede di Bari ha accolto il ricorso avverso l'inerzia presentato dalla società Margherita ed ha ordinato alla Regione Puglia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all'adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all'istanza presentata dalla ricorrente per la realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica nel Comune di Troia (Fg).

alla luce dell'importanza delle questioni trattate, il Servizio Energia ha ravvisato l'opportunità di impugnare la suddetta sentenza a mezzo dell'avv. Francesco Caputi Iambrenghi, già difensore della Regione Puglia in analogo contenzioso connesso al

presente ed inerente il medesimo procedimento amministrativo, al fine di chiederne la riforma.

il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Francesco Caputi lambrenghi, nato a Bari il 16.04.1965.

Si dà atto che il mandato all'avv. Francesco Caputi lambrenghi è stato conferito per un importo predefinito pari ad €. 2.772,00 oltre CAP (€.110,88) e IVA (€.634,23) e contributo unificato (€ 975.00); il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di.

(Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Energia).

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € **4.492,11** è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 3.517,11 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- € 975,00 per spese di contributo unificato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.000,00 IVA e CAP inclusi, oltre il contributo unificato.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conse-

guente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4-comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Vice Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di procedere all'impugnazione della sentenza del Tar Bari n. 922/2014 a mezzo dell'avv. Francesco Caputi lambrenghi;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2015, n. 13

**Contt. n. 1182/13/DL, 1486/13/DL e 176/14/DL - TAR Puglia sede di Bari. A.R.I.S. altri c/Regione Puglia. Costituzione in n. 3 distinti giudizi. Revoca incarico e ratifica nomina nuovo legale esterno, avv. Stefania Rocca.**

Il Vice Presidente della G.R., esercitando le pre-



rogative di cui all'art. 43, comma 2, dello Statuto, stante l'assenza del Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

**L'A.R.I.S.** (Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari); **la Provincia della Natività della Beata Maria Vergine-Ordine SS. Trinità** per il Centro di Riabilitazione A. Quarto di Palo, per la Casa Madre del Buon Rimedio e per l'Istituto Ada Ceschin Pilone; **la Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani** per l'Istituto S. Agostino, hanno presentato innanzi al TAR Puglia sede di Bari ricorso, notificato in data 18/9/13, per l'annullamento, previa istanza cautelare, del provvedimento della ASL BA prot. 97387 del 30/5/13, con il quale, in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 691/11, la ASL medesima ha disposto alle Direzioni dei propri Distretti Socio Sanitari l'applicazione di quanto previsto nelle "Linee Guida" ed i relativi allegati, approvate e richiamate dalla precitata d.G.R. 691/11, nella parte in cui ha stabilito che le procedure di accesso alle prestazioni di riabilitazione residenziale e semiresidenziale operino anche nei confronti delle strutture private accreditate ad erogare prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L.833/78 e nella parte in cui affida ad apposita Commissione di Valutazione la preventiva valutazione del bisogno riabilitativo; nonché di ogni atto ulteriore, presupposto, connesso o successivo, ivi compreso ogni atto con cui la ASL ha dato applicazione alla d.G.R. n.691/2011;

Con due successivi ricorsi, notificati entrambi in data 14/11/13, **L'A.R.I.S.**, unitamente alla **Provincia della Natività della Beata Maria Vergine-Ordine SS. Trinità**, quale proprietario gestore del Centro di Riabilitazione A. Quarto di Palo, della Casa Madre del Buon Rimedio e dell'Istituto Ada Ceschin Pilone, e la stessa **A.R.I.S.** unitamente alla **Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani**, quale proprietaria e gestore dell'istituzione privata " Sant'Agostino" Centro Medico Psico-Pedagogico hanno chiesto al medesimo TAR l'annullamento, previa istanza cautelare, della deliberazione di Giunta Regionale n. 1195 adottata in data 1/7/2013 ad oggetto: *"protocollo di verifica UVARP per l'appropriatezza delle prestazioni riabilitative in strutture*

*extraospedaliere pubbliche o private accreditate in regime residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale - Approvazione"* limitatamente all'interesse dei ricorrenti; nonché l'annullamento di ogni atto connesso, preordinato o conseguente;

Il TAR adito, con ordinanze rispettivamente nn. 588/13, 746/13 e 745/13, ha respinto le invocate istanze cautelari;

Atteso quanto rappresentato dal competente Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle Pari opportunità con nota prot. n. AOO/151/628 del 21/1/2014, la Giunta Regionale con provvedimento n. 2134 del 21/10/2014 ha deliberato di costituirsi nei 3 predefiniti distinti giudizi (R.G. 1197/13, 1534/13 e 1533/13) innanzi al TAR Puglia sede di Bari a mezzo dell'avv. Filippo Panizzolo;

Quest'ultimo ha rinunciato all'incarico per ragioni di incompatibilità;

Il Presidente della G.R., pertanto, ha ravvisato la necessità di sostituire il prefato legale, conferendo, salvo ratifica della G.R., tre distinti mandati di rappresentanza e difesa all'avv. Stefania Rocca (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che i citati mandati all'Avv. Stefania Rocca sono stati conferiti per un importo predefinito per ciascun giudizio pari ad € 3.780,00, oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nelle n. 3 convenzioni tra il professionista e l'avvocato coordinatore, ritualmente sottoscritte;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nei giudizi di che trattasi.

(Valore delle cause: indeterminabile; Settore di spesa: Sanità).

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale stante il precedente impegno già assunto con la deliberazione n. 2134 del 21/10/2014.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dei rispettivi acconti si prov-

vederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4-comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Avvocato Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell’Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge costituirsi nei giudizi di che trattasi innanzi al TAR Puglia sede di Bari (R.G. 1197/13, 1534/13 e 1533/13)

#### DELIBERA

- di revocare la d.G.R. n. 2134 del 21/10/2014 nella sola parte in cui si ratificano i n. 3 mandati difensivi conferiti all’avv. Filippo Panizzolo per le motivazioni di cui in premessa;
- di ratificare l’operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nei n. 3 giudizi di che trattasi innanzi al TAR Puglia sede di Bari a mezzo dell’avv. Stefania Rocca;
- di fare obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell’acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2015, n. 77

#### **Cont. 940/14/AV- Corte di Appello di Bari - Sig.ra DL. T. R. A. M. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.**

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La Sig.ra DL. T. R. A. M. con atto di citazione (opposizione alla stima in unico grado ex art. 54 DPR 327/01), dinnanzi alla Corte di Appello di Bari, ha chiesto di accertare la misura delle indennità in suo favore, dovute dagli Enti esproprianti, riguardante la procedura di espropriazione per pubblica utilità di appezzamenti di terreno di sua proprietà.

L’Ufficio Coordinamento STP BA/FG, con nota prot. n. AOO\_064/0024705 del 18.09.2014, trasmetteva per competenza il ricorso in esame al Servizio Lavori Pubblici Ufficio Espropri di Bari, successivamente, nonostante questa Avvocatura sollecitava con nota prot. n. AOO\_24-15689 del 5.11.2014 non è pervenuto alcun riscontro a riguardo.

Il Presidente, a seguito di quanto esposto, propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la

D.G.R.n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dal Sig.ra DL. T. R. A. M. dinnanzi alla Corte di Appello di Bari per le motivazioni contenute in narrativa.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2015, n. 78

**Cont. 1268/14/FR - TAR Puglia Lecce - L. C. D. B. S.a.s. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il L. C. D. B. S.a.s., con ricorso innanzi al TAR Puglia Lecce, ha chiesto l'annullamento, previa sospen-

sione dell'efficacia, della nota prot. n. 32593 del 18.07.2014 con cui l'Ufficio Demanio del Comune di Gallipoli ha rigettato l'istanza del 7.04.2014 di ampliamento della concessione demaniale n. 87/2007; del preavviso di rigetto reso con nota del 19.06.2014 prot. n. 32333; nonché, nei limiti del dedotto interesse, della deliberazione di GM n. 44 del 9.08.2012 e della deliberazione di GM n. 40 del 4.02.2014.

Il Servizio Demanio e Patrimonio con nota prot. n. AOO\_108-0016584 del 25.11.2014 ha evidenziato la non opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia trattandosi di questione non rientrante nella competenza regionale.

Il Presidente, condividendo detto orientamento espresso dal Servizio Demanio e Patrimonio, propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R.n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

- Di non costituirsi nel giudizio proposto dal L. C. D. B. S.a.s. dinnanzi al TAR Puglia Lecce per le motivazioni contenute in narrativa.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2015, n. 79

**Cont. n. 107/14/AL - TAR Bari - S.L. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato il 21.16.2014, S.L. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, (a) della D.D. 1411 del 27.12.2013, avente ad oggetto "P.O. Puglia FSE 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza - Asse IV Capitale Umano - Avviso n. 1/2013 'RITORNO AL FUTURO' - revoca stato di sospensione per alcune candidature; aggiornamento, rettifica e variazione altre posizioni; incremento del budget complessivo; approvazione graduatoria rimodulata, in variazione della graduatoria approvata con DD 1081/2013 pubbl. sul BURP n. 136 Suppl del 17/10/2013 - IMPEGNO DI SPESA"; (b) della D.D. n. 1081 del 16.10.13 di approvazione della graduatoria e, in particolare dell'Allegato A della medesima, nella parte in cui attribuisce n. 46 punti, in luogo dei n. 50 dovuti; (c) della nota prot. n. AOO/137/18/11/2013/0016471 di riscontro al ricorso amministrativo nonché, in via subordinata, la condanna della Regione Puglia al risarcimento del danno ex art. 2043, c.c., per l'ingiusto pregiudizio cagionato mediante la propria illegittima condotta alla dott.ssa L., in ragione dell'esclusione della medesima dall'attribuzione del beneficio;

il Servizio Formazione professionale con nota del 20.2.2014, acquisita al protocollo dell'Avvocatura il 4.3.2014 al n. 3310, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 28.1.2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al TAR Bari a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Formazione professionale; Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al



TAR Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2015, n. 82

**Cont. n.3055/03/GR - Regione Puglia c/N. C. - Ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 642/14 della Corte di Appello di Lecce e ratifica incarico all'avv. Maurizio Marcantonio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

Con provvedimento n. 2136 del 19/12/03 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi a mezzo del legale interno, avv. Maria Grimaldi, nel giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Lecce dal sig. N. C., in qualità di figlio ed erede del sig. N. O., per il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni biologici, morali e patrimoniali subiti *iure proprio* e *iure hereditatis*, avendo il congiunto contratto il virus dell'epatite C in conse-

guenza di emotrasfusione, nonché per la relativa condanna della Regione al pagamento di € 1.549.873,6 in solido con l'USL LE/1 in persona del Commissario Liquidatore e il Ministero della Salute;

Con sentenza n. 892/08 del 19/5/08 il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Maurizio Petrelli, ha rigettato il predetto ricorso rubricato al n. R.G. 4776/03;

Il medesimo ricorrente, sig. N. C., con atto notificato alla Regione Puglia in data 25/7/08, ha proposto ricorso in appello innanzi alla Corte di Appello di Lecce avverso la predetta sentenza n. 892/08 del 19/5/08 del Tribunale Civile di Lecce;

Con provvedimento n. 43 del 27/1/2009 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi anche nel giudizio di che trattasi dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, conferendo mandato difensivo all'avv. Maria Grimaldi;

La I sezione della Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 642/14, pronunciata in data 16/7/2014 e notificata in data 17/11/2014, ha accolto l'appello così come proposto dal sig. N. C. ed ha condannato gli appellati, Ministero della Salute, USL LE/1 in persona del Commissario Liquidatore e Regione Puglia, in solidi tra loro, al pagamento di € 250.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio;

Il Presidente della G.R. ha ravvisato la necessità di proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione per la riforma della sentenza n. 642/14 della Corte di Appello di Lecce e con provvedimento del 15/12/2014, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all' Avv. Maurizio Marcantonio, nato a Siena il 22/9/1961 e domiciliato in Bari alla Piazza Garibaldi, n. 9 - cod. fisc.: MRC MRZ 61P22 I726X (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato all' Avv. Maurizio Marcantonio è stato conferito per un importo predeterminato pari ad € 20.250,00 oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 15/12/2014;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: € 1.549.873,6; Settore di Spesa: Sanità)

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 29.065,20, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 20.250,00 (imponibile), € 4.633,2 (IVA), € 810,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato, oltre € 3.372,00 per contributo unificato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 9.634,95, IVA e CAP inclusi, oltre € 3.372,00 per contributo unificato, per un totale di € 13.006,95.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta

Regionale e, pertanto, di proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione per la riforma della sentenza n. 642/14 della Corte di Appello di Lecce a mezzo dell'avv. Maurizio Marcantonio;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2015, n. 83

**Cont. 1406-1414-1415-1422/14-3/15/CA. GDP Lecce. N. 5 ricorsi per D.I. Centro Nazionale di M. c/ Regione Puglia. Opposizione. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Avv. Vincenzo Latorre.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con n. 5 distinti ricorsi per D.I., ritualmente notificati, il Centro Nazionale di M. di Lecce ha adito il Giudice di Pace di Lecce al fine di sentir ingiungere alla Regione Puglia il pagamento della somma di € 780,80 ciascuno, oltre interessi, somme riferite ai procedimenti di mediazione n. 1311-1312-1313-1314-1315 promossi dai Sigg.ri Petracca Antonio Leonardo, Salvatore, Cosima, Addolorata, Giuseppe, Vincenzo, Anna Rita e Romeo per assenza ingiustificata della parte convenuta.

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di opporsi ai DD.II. sopra indicati dinanzi al Giudice di Pace di Lecce, vista l'urgenza, con propri provvedimenti del 18 e 30/12/2014, nonché Il Vice Presi-

dente Prof. Angela Barbanente in virtù dei poteri conferiti dallo statuto regionale art. 43, co. 2, con provvedimento del 08/01/2015, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - hanno conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Vincenzo Latorre.

Si dà atto che i mandati al legale esterno sono stati conferiti per un importo predefinito pari ad € 2.062,50=, oltre IVA e CAP, ed € 212,50 per spese, il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonchè nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di opporsi ai DD.II. di che trattasi.

(Valore delle controversie: € 780,80 ciascuna =; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 2.829,40 =, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 2.616,90 IVA (471,90) e CAP (82,50) inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- € 212,50= per spese (contributi e notifiche).

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 997,57= IVA e CAP inclusi e comprensivo delle spese di € 212,50.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze

istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di opporsi ai DD.II. di cui in narrativa dinanzi al Giudice di Pace di Lecce a mezzo dell'avv. Vincenzo Latorre.
- di fare obbligo al Dirigente incaricato di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2015, n. 86

**Cont. 5013/99/CA. Di B.M.R. Accettazione proposta transattiva.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con Determina dirigenziale n. 66 del 23/8/1999 veniva disposta la revoca parziale del premio di abbandono definitivo di talune superfici vitate, campagna 1990/1991, concesso alla sig.ra Di B. M. R. e contestualmente il recupero della somma di € 106.955.244 oltre interessi legali.

A seguito di ricorso proposto dalla sunnominata il Tar Lecce con sentenza n. 944/06 rigettava il ricorso.

Con ricorso in appello veniva impugnata la suindicata decisione dinanzi al C.D.S.;

Il Consiglio di Stato con decreto n. 837/2013 dichiarava perento il ricorso in appello.;

Conseguentemente, il Servizio Contenzioso Amm.vo di Taranto con racc.ta prot. n. 6617 del 6/3/2014 ha invitato e diffidato la sig.ra Di B. M.R. a restituire la somma complessiva di € 110.672,16, di cui € 55.429,21 per interessi, ed € 5,18 quali spese di notifica.

Con istanza acquisita in data 23/7/2014 dal Servizio Contenzioso, la sig.ra Di B., a mezzo degli avv.ti Fornaro e Ruggiero, ha formulato definitiva proposta transattiva per la risoluzione del contenzioso proponendo la restituzione della sorte capitale pari ad € 55.237,77 e del 75% degli interessi pari ad € 41.000,00= per un totale complessivo di € 96.237,77 in un'unica soluzione;

Con nota prot. n. 19631 del 6/8/2014 il Servizio Contenzioso di Taranto ha ritenuto la proposta transattiva meritevole di accoglimento.

Con nota prot. n. 77054 del 01/09/2014 il Servizio Agricoltura - UPA di Taranto - ha ritenuto congrua la proposta transattiva così come formulata dalla sig.ra Di B. M. R.;

Per quanto innanzi, l'avvocatura regionale, esaminati gli atti trasmessi, visti anche i pareri favorevoli espressi in merito dal Servizio Contenzioso di Taranto e dal Servizio Agricoltura - UPA di Taranto - esprime il proprio parere favorevole associandosi alle valutazioni sopra riportate.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e s.m.i.

- *“La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e*

*dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di accettare la proposta transattiva così come riportata in narrativa.
- Di mandare il presente provvedimento al Dirigente del Servizio Contenzioso Amministrativo di Taranto per i consequenziali adempimenti amministrativi e contabili a cura del servizio proponente.
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2015, n. 148

**Cont. 1496/13/SI. Regione Puglia c/ Sig. C.R. Accettazione proposta transattiva.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal



Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

Il Servizio Contenzioso Amministrativo della Regione Puglia, con nota del 30 gennaio 2013, ha chiesto all'Avvocatura Regionale di procedere al recupero del credito regionale di Euro 20.712,43, derivante dalla revoca di contributi a suo tempo erogati in favore del sig. C. R. per premio di primo insediamento, a mezzo di esproprio immobiliare congiuntamente a pignoramento del 90% delle quote societarie della Oliortofrutticola C. s.r.l. di proprietà del debitore;

Con deliberazione di G.R. n. 503 del 26 marzo 2014 l'Amministrazione ratificava il provvedimento urgente del Presidente della Giunta Regionale del 3 dicembre 2013, a mezzo del quale, sussistendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, era stato conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Michele Loiudice del foro di Bari per procedere agli anzidetti atti esecutivi in danno del debitore;

In data 3 settembre 2014 si perfezionava la notifica dell'atto di precetto, redatto dall'Avv. Loiudice, con il quale si intimava al debitore di pagare in favore dell'Amministrazione la somma di Euro 21.480,89, oltre interessi legali decorrenti dal 22 luglio 2014 sulla sorte capitale di Euro 15.291,74;

L'Avv. Loiudice, in data 30 ottobre 2014, faceva pervenire una proposta transattiva avanzata dal sig. C. R., tramite il proprio legale Avv. Massimo Fasano, in base alla quale il primo si impegnava a pagare in favore della Regione Puglia l'intero importo precettato di Euro 21.480,89 tramite versamenti mensili di Euro 2.000,00 ciascuno sino alla totale estinzione di tale somma;

Nella missiva di trasmissione l'Avv. Loiudice esprimeva parere favorevole all'accettazione della proposta medesima, condizionando tale parere favorevole al rilascio di idonea garanzia dell'adempimento da parte della società Oliortofrutticola C. s.r.l., di cui il debitore detiene la titolarità di quote pari al 90% del capitale sociale;

Con nota prot. n. 26610 del 31/10/2014 il Servizio Contenzioso Amministrativo di Lecce ha ritenuto la proposta transattiva meritevole di accoglimento, purché garantita/avallata dalla società Oliortofrutticola C. s.r.l.;

Non avendo avuto notizia dell'accettazione della proposta transattiva l'avv. Loiudice, in data 01/12/2014 faceva notificare al debitore atto di pignoramento immobiliare e di pignoramento del 90% delle quote rappresentanti il capitale sociale della Oliortofrutticola C. s.r.l.;

In data 10/01/2015 l'avv. Loiudice trasmetteva copia di una disposizione di bonifico di Euro 2.500,00 effettuata dal sig. C.R. in favore della Regione Puglia, sul c.c.p. intestato al Servizio Contenzioso Amministrativo di Lecce, comunicando il perdurante interesse del debitore alla composizione transattiva;

Con nota prot. n. 7306 del 03/02/2015 anche il Servizio Agricoltura ha condiviso il parere favorevole espresso dall'Avv. Loiudice circa la convenienza dell'accettazione della proposta di pagamento rateale dell'intera somma precettata formulata dal debitore;

L'eventuale successivo inadempimento del sig. C.R. comporterebbe la risoluzione di diritto della transazione ed il conseguente diritto della Regione a riprendere le azioni di recupero coattivo per l'intera somma non ancora pagata, comprensiva degli interessi, non solo nei confronti del sig. C., ma anche della Oliortofrutticola C. s.r.l.;

Per quanto innanzi, l'avvocato coordinatore, esaminati gli atti trasmessi, preso atto della sequenza procedimentale sopra descritta e tenuto conto anche dei pareri favorevoli espressi in merito dal Servizio Contenzioso di Lecce e dal Servizio Agricoltura, nonché dall'avv. difensore dell'Amministrazione Regionale, Michele Loiudice, esprime il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. c della L.R. n.18/2006. associandosi alle valutazioni di convenienza sopra riportate.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e s.m.i.

- *“La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di accettare la proposta transattiva formulata dal debitore, di rientro rateale della somma precettata, condizionandola all'assunzione espressa della garanzia dell'adempimento da parte della Società Oliortofrutticola C. S.r.l., così come riportata in narrativa.
- Di mandare il presente provvedimento al Dirigente del Servizio Contenzioso Amministrativo di Lecce per i consequenziali adempimenti amministrativi e contabili.
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2015, n. 152

**Cont. 1112/14/TO- TAR Puglia Bari - S.C.L. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La S. C. L., con ricorso ai sensi dell'art. 116, comma 1, del D.LGS. 104/2010, innanzi al TAR Puglia Bari, ha chiesto l'accertamento e l'annullamento del

silenzio-diniego maturato a seguito dell'istanza di accesso agli atti inviata dalla ricorrente alla Regione Puglia il 27 giugno 2014, riguardante l'esproprio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

Il Servizio Energia, con mail del 21.10.2014, ha evidenziato il mancato interesse alla costituzione in giudizio della Regione Puglia.

Il Presidente, condividendo detto orientamento espresso dal Servizio Energia, propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dalla S. C. L. dinnanzi al TAR Puglia Bari per le motivazioni contenute in narrativa.

- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 179

**Cont. 149/14/SH. Consiglio di Stato - Ricorso in appello Regione Puglia c/ Dott. C.D. - Ratifica incarico difensivo all'avv. Daniela Ponzo legale esterno e avv. Adriana Shiroka legale interno.**

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue il V. presidente Barbanente:

Con ricorso notificato in data 27.01.2014, il Dott. D. C., titolare dell'omonimo laboratorio di analisi cliniche, con sede in Manduria, impugnava, dinanzi al Tar Sez. di Lecce, la determinazione n. 323 del 18.12.2013, con cui il dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia aveva disposto la revoca dell'accREDITAMENTO del "Laboratorio di analisi cliniche Dr. D.C.", ai sensi dell'art. 27, comma 4, della l.r. n. 8/2004; nonchè il provvedimento prot. n. 99520 del 24.12.2013, comunicato con racc. a.r. del 10.01.2014, con cui l'ASL TA, in esecuzione della determinazione dirigenziale impugnata disponeva ai sensi dell'art. 27, comma 5, della l.r. n. 8/2004, la revoca degli accordi contrattuali esistenti, diffidando la struttura ad effettuare prestazioni a carico del S.S.N. a far data dall'1.1.2014.

Con sentenza n. 1715 del 10.07.2014, il Tar Sez. di Lecce ha accolto il ricorso, compensando le spese di lite.

Con nota prot.n.AOO/081/3665/APS1 del 29.10.2014 il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria ha ravvisato l'opportunità di proporre gravame avverso la succitata sentenza.

Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R.,

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito in data 12.11.2014 mandato congiunto di rappresentanza e difesa all'avv. Daniela Ponzo e all'avv. Adriana Shiroka dell'Avvocatura Regionale;

Si dà atto che il mandato all'avv. Daniela Ponzo è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n.2848 del 20/12/2011 così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad euro 5.625,00 oltre IVA e CAP; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'Avv. Daniela Ponzo e l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale Avv. Vittorio Triggiani.

L'incarico difensivo conferito al legale interno Adriana Shiroka è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre appello avverso la sentenza n.1715/2014 resa dal Tar Sez. di Lecce.

(Valore della causa: indeterminabile; Settore di spesa: Sanità)

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad €.7137,00 comprensivo di IVA e CAP sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €.2.141,10 comprensivo di IVA e CAP.

Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale Adriana Shiroka, a norma del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del seguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma

4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di proporre gravame avverso la sentenza n.1715/2014 del Tar sez. di Lecce, di cui in premessa, a mezzo dell'avv. Daniela Ponzo e dell'avv. Adriana Shiroka dell'Avvocatura Regionale;
- il fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'avv. Daniela Ponzo.
- l'incarico difensivo, ratificato con il presente atto, ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato, a norma del regolamento, sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 186

**Cont. 641/14/TO - Consiglio di Stato - ASI T. FV 1 s.r.l. c/ Regione Puglia. Ratifica incarico all'Avv. Giovanni Pesce. Legale esterno.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La ASI T. FV1 S.r.l., con ricorso innanzi al TAR Puglia Bari, ha chiesto, previa sospensione e previa concessione della misura cautelare monocratica ex art. 56 cod. proc. amm., l'annullamento dell'atto dirigenziale N. 30 del 29 maggio 2014 del Registro della Determinazioni, emessa dalla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Servizio Energia, recante "Declaratoria di decadenza della Determinazione dirigenziale n. 32 del 3 febbraio 2011 relativa a: Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 123 MW, delle opere di concessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel Comune di Troia (FG).

Il Tar di Bari, con ordinanza n. 362/2014, ha respinto l'istanza cautelare ex art. 56 cod. proc. amm., richiesta dalla ASI T. FV1 S.r.l.

La ASI T. FV1 S.r.l., ha proposto, dinanzi al Consiglio di Stato, ricorso in appello contro la suddetta ordinanza.

Il Servizio Energia con mail datata 5.06.2014 ha indicato la necessità che la Regione Puglia si costituisse in giudizio.

Il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 9.07.2014, ha conferito mandato di rappresentanza all'Avv. Giovanni Pesce, legale esterno.

Si da atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12 /1997 e della deliberazione di G. R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad Euro 3.996,72 comprensivo di

IVA e CAP; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'Avv. Giovanni Pesce e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

(Valore della controversia: Indeterminabile - Servizio di spesa: Servizio Energia)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 3.996,72 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:
  - Euro 3.996,72, IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.
- L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad Euro 1.199,02 Iva e CAP inclusi.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella specifica competenza della G. R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G. R. n. 3261 del 28/07/1998.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L76325 del 25/3/2011).

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata.

- Di ratificare la costituzione nel giudizio di cui in premessa a mezzo dell'Avv. Giovanni Pesce, legale esterno.

- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 188

**Cont. 72/14/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. G.L., c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Giuseppe DE PALMA, difensore Regione, legale esterno.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore riferisce quanto segue:

Il sig.G.L. con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari, l'accertamento del proprio diritto all'attribuzione del profilo professionale di istruttore di vigilanza a far data dal 01/01/2005;

Considerato l'infondatezza della domanda di parte ricorrente e, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 05 maggio 2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe de PALMA.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con



DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 3.996,72= comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv. Giuseppe DE PALMA e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia Indeterminabile; Servizio di spesa Personale)

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.**

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.996,72 comprensiva di IVA e CAP sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.0.4.1.)del bilancio in corso:
  - l'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.199,02 inclusi IVA, CAP. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2010)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv.Giuseppe DE PALMA;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell' acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 189

**Cont. 71/14/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. D.S.N.+ 2., c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Giuseppe DE PALMA, difensore Regione, legale esterno.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore riferisce quanto segue:

Il sig.D.S.N., C.C. e A.V. con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari, l'accertamento del proprio diritto all'attribuzione del profilo professionale di istruttore di vigilanza a far data dal 01/01/2005;

Considerato l'infondatezza della domanda di parte ricorrente e, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 05 maggio 2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe de PALMA.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del

20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 3.996,72= comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv. Giuseppe DE PALMA e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia Indeterminabile; Servizio di spesa Personale)

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.**

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.996,72 comprensiva di IVA e CAP sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.0.4.1.)del bilancio in corso:
  - l'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.199,02 inclusi IVA, CAP. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2010)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv.Giuseppe DE PALMA;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell' acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 190

**Cont. 70/14/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. C.D., c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Giuseppe DE PALMA, difensore Regione, legale esterno.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore riferisce quanto segue:

Il sig.C.D. con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari, l'accertamento del proprio diritto all'attribuzione del profilo professionale di istruttore di vigilanza a far data dal 01/01/2005;

Considerato l'infondatezza della domanda di parte ricorrente e, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 05 maggio 2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe de PALMA.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 3.996,72= comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv. Giuseppe DE PALMA e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia Indeterminabile; Servizio di spesa Personale)

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.**

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.996,72 comprensiva di IVA e CAP sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.0.4.1.)del bilancio in corso:
  - l'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.199,02 inclusi IVA, CAP. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2010)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.,e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv.Giuseppe DE PALMA;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell' acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 191

**Cont. 69/14/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. A.P., c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Giuseppe DE PALMA, difensore Regione, legale esterno.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore riferisce quanto segue:

Il sig. A.P., con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari, l'accertamento del proprio diritto all'attribuzione del profilo professionale di istruttore di vigilanza a far data dal 01/01/2005;

Considerato l'infondatezza della domanda di parte ricorrente e, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 05 maggio 2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe de PALMA.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 3.996,72= comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv. Giuseppe DE PALMA e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia Indeterminabile; Servizio di spesa Personale)

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.**

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.996,72 comprensiva di IVA e CAP sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.0.4.1.)del bilancio in corso:
  - l'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.199,02 inclusi IVA, CAP. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2010)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.,e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv.Giuseppe DE PALMA;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell' acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 192

**Cont. 68/14/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G., c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Giuseppe DE PALMA, difensore Regione, legale esterno.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore riferisce quanto segue:

Il sig. R.G., con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari, l'accertamento del proprio diritto all'attribuzione del profilo professionale di istruttore di vigilanza a far data dal 01/01/2005;

Considerato l'infondatezza della domanda di parte ricorrente e, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 05 maggio 2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe de PALMA.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 3.996,72= comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv. Giuseppe DE PALMA e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia Indeterminabile; Servizio di spesa Personale)

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.**

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.996,72 comprensiva di IVA e CAP sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.0.4.1.)del bilancio in corso:
  - l'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.199,02 inclusi IVA, CAP. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2010)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.,e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv.Giuseppe DE PALMA;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell' acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 193

**Cont. 67/14/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. D.B.V., c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Giuseppe DE PALMA, difensore Regione, legale esterno.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore riferisce quanto segue:

Il sig. D.B.V., con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari, l'accertamento del proprio diritto all'attribuzione del profilo professionale di istruttore di vigilanza a far data dal 01/01/2005;

Considerato l'infondatezza della domanda di parte ricorrente e, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 05 maggio



2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe de PALMA.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 3.996,72= comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv. Giuseppe DE PALMA e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia Indeterminabile; Servizio di spesa Personale)

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.**

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.996,72 comprensiva di IVA e CAP sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.0.4.1.)del bilancio in corso:
  - l'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.199,02 inclusi IVA, CAP. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2010)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### *DELIBERA*

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R..e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv.Giuseppe DE PALMA;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell' acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 194

**Cont. 66,/14/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. D.C.A, c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Giuseppe DE PALMA, difensore Regione, legale esterno.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore riferisce quanto segue:

Il sig. D.C.A., con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari, l'accertamento del proprio diritto all'attribuzione del profilo professionale di istruttore di vigilanza a far data dal 01/01/2005;

Considerato l'infondatezza della domanda di parte ricorrente e, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regio-

nale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 05 maggio 2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe de PALMA.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 3.996,72= comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv. Giuseppe DE PALMA e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia Indeterminabile; Servizio di spesa Personale)

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.**

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.996,72 comprensiva di IVA e CAP sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.0.4.1.)del bilancio in corso:
  - l'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.199,02 inclusi IVA, CAP. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2010)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R..e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv.Giuseppe DE PALMA;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell' acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 195

**Cont. 712/14/GA Tribunale Bari sez. Lavoro C.O.A.M. c/Regione Puglia - Ratifica incarico difensivo all'avv. Giulio Capezzuto, difensore Regione, legale esterno.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La sig.ra O.A.M.C. con ricorso ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari, l'accertamento del proprio diritto al risarcimento dei danni da mobbing per la somma di € 50.000,00;

Considerata l'infondatezza della domanda di parte ricorrente e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 04 dicembre 2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giulio Capezzuto

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 4.282,20= comprensivo di IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv. Giulio Capezzuto e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: € 50.000,00 Servizio di spesa CO.RE.COM.)

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.**

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.282,20 comprensiva di IVA e CAP sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso:
  - L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.284,66 inclusi IVA e CAP. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2010)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R..e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe a mezzo dell'avv. Giulio Capezzuto;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell' acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 196

**Cont. 1750/06/B/GA. Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. L.V. c/Regione Puglia Ratifica incarico difensivo all'avv. Nicola Colella, legale esterno.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il sig. V.L. con ricorso proposto dinanzi alla Corte di Appello di Bari sez. Lavoro, ha chiesto l'annulla-

mento e/o la riforma della sent n.11075/2010 con cui il Giudice del Lavoro di Bari ha rigettato il ricorso per la condanna della Regione Puglia, al pagamento della somma di € 78.846,03 a titolo di risarcimento danni derivanti dal colpevole ritardo dell'istituzione delle posizioni organizzative.

Ritenuto necessario resistere al ricorso in appello di cui sopra, per salvaguardare l'esito positivo del giudizio di primo grado, il Vice Presidente della G.R. Prof.ssa Angela Barbanente, in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto della Regione Puglia, art. 43 comma 2, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n° 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito in data 24 novembre 2014 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Nicola Colella.

(Valore della controversia:€ 78.846,03; Settore di Spesa: Personale);

Si dà atto che il mandato all' Avv. Nicola Colella è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011 così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 8.564,00 comprensivo di IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv. Nicola Colella e l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale Avv. Vittorio TRIGGIANI

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al ricorso in appello di che trattasi.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i**

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 8.564,00 comprensiva di IVA e CPA sarà finanziata con le disponibilità del cap 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:
- L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.569,32 inclusi IVA e CPA.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare l'operato del Vice Presidente della G.R. Prof.ssa Angela Barbanente e, pertanto, di resistere al ricorso in appello di cui in premessa, a mezzo dell' Avv.Nicola Colella;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Nicola Colella;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 197

**Cont. 1575/05/GA. Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. B.N.. c/Regione Puglia - Resistenza e proposizione appello incidentale. Ratifica incarico difensivo all'avv. Ettore Sbarra, difensore Regione, legale esterno.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria

espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il sig. N.B. con ricorso ex art. 433 c.p.c., ha proposto gravame avverso la sent. 5512/12 con cui il Giudice del Lavoro di Foggia ha rigettato il ricorso per il risarcimento dei danni da mobbing pari ad € 103.509,79.

Il Giudice del Lavoro adito, nonostante abbia accolto le tesi difensive della Regione Puglia, ha posto a carico dell'Ente resistente, le spese del CTU, nominato nel corso del giudizio;

Considerata la necessità di salvaguardare gli esiti positivi del giudizio di primo grado, è necessario resistere al ricorso in appello di cui innanzi nonché proporre appello incidentale avverso la sentenza del Giudice di prime cure, limitatamente alla statuizione di condannare la Regione al pagamento delle spese del CTU;

Pertanto, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Vice Presidente della G.R. Prof.ssa Angela Barbanente, in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto della Regione Puglia, art 43 comma 2, con proprio provvedimento urgente del 03 dicembre 2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 13.963,67= comprensivo di IVA e CPA e contributo unificato di € 32,25 per la proposizione dell'appello incidentale; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'avv. Ettore Sbarra e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: € 103.509,79; Servizio di spesa Personale)

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.**

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 13.963,67 comprensiva di IVA e CAP e contributo unificato di € 32,25, sarà

finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B.O.4.1.)del bilancio in corso:

- L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 4.189,10 inclusi IVA e CAP e contributo unificato di € 32,25..
- All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto e contributo unificato si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2010)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato
- di ratificare l'operato del Vice Presidente della G.R. Prof.ssa Angela Barbanente.e, pertanto di resistere al ricorso in epigrafe e proporre contestuale appello incidentale a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario,



l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto e contributo unificato, autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 220

**Cont.231/15/TG. Regione Puglia c/ Presidenza Consiglio dei Ministri. Corte Costituzionale. Legge 23.12.2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015), art.1, commi 552 e 554. Nomina difensori. Avv. Alfonso Papa Malatesta, legale esterno e Avv. Vittorio Triggiani, legale interno.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 [*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*], pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, contiene talune disposizioni che si pongono in contrasto con le norme costituzionali, violando le prerogative regionali.

Tra le altre, vi sono i commi 552 e 554 dell'articolo 1, che ineriscono:

il comma 552, al procedimento autorizzatorio applicabile alle «*opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione*»; esso si pone in violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto, introducendo il comma 3-bis all'art. 57 del d.l. n. 5 del 2012, che prevede la possibilità di superare il mancato raggiungimento dell'intesa di cui al precedente comma 2 «*con le modalità di cui all'ar-*

*ticolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché con le modalità di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*», lede le competenze legislative della Regione in materia di «*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*», di «*porti e aeroporti civili*» e di «*governo del territorio*», nonché le competenze amministrative che alla medesima spettano in base al principio di sussidiarietà ex art. 118, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con quanto affermato dalla sent. n. 303 del 2003; in particolare, la disposizione in esame deve ritenersi incostituzionale nella parte in cui prevede l'applicazione della procedura di superamento della mancata intesa di cui all'art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004 anche ad ipotesi in cui lo stallo decisionale dipenda da divergenze sostanziali tra le parti e non esclusivamente a «*condotte meramente passive delle amministrazioni regionali*», come chiarito dalla sent. n. 239 del 2013 della Corte costituzionale; e nella parte in cui prevede un procedimento unilaterale di superamento della mancata intesa quale quello di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in relazione ai casi in cui le Regioni esercitino proprie funzioni amministrative incidenti sulla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, sul patrimonio storico-artistico o sulla tutela della salute e della pubblica incolumità;

il comma 554, che sostituisce il comma 1-bis dell'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014 (come convertito in legge), alla pianificazione delle aree in cui sono consentite le attività sulla terraferma di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale contemplate nel comma 1 del medesimo art. 38 citato; la disposizione deve ritenersi incostituzionale: a) per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico il compito di predisporre un «*piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1*» ossia delle «*attività [sulla terraferma] di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale*», e prevedendo una previa intesa con la Conferenza unificata per le sole attività sulla terraferma, anziché la necessaria acquisizione dell'intesa con ciascuna Regione territorialmente interessata, lede le competenze legislative regionali in materia di «*produzione, trasporto e distribuzione nazionale*

dell'energia" e di "governo del territorio", nonché le competenze amministrative che alla medesima spettano in base al principio di sussidiarietà ex art. 118, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con quanto affermato dalla sent. n. 303 del 2003 della Corte costituzionale; b) ancora per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto lede le competenze legislative della Regione in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e di "governo del territorio", nonché le competenze amministrative che alla medesima spettano in base al principio di sussidiarietà ex art. 118, primo comma, Cost., in quanto si pone in contrasto con quanto affermato dalla sent. n. 303 del 2003 della Corte costituzionale, nella parte in cui prevede l'applicazione della procedura di superamento della mancata intesa di cui all'art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004 anche ad ipotesi in cui lo stallo decisionale dipenda da divergenze sostanziali tra le parti e non esclusivamente a «condotte meramente passive delle amministrazioni regionali», come chiarito dalla sent. n. 239 del 2013 della Corte costituzionale.

Il citato comma 554, come detto, interviene sull'art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014, già impugnato dalla Regione Puglia con il patrocinio dell'avv. Alfonso Papa Malatesta.

Si reputa, pertanto, necessario promuovere impugnazione in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale avverso le citate disposizioni.

Si ritiene, altresì, di affidare l'incarico difensivo, per continuità, agli Avvocati Alfonso Papa Malatesta, legale esterno, e Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

(Valore della controversia: particolare interesse in considerazione dell'interesse sostanziale perseguito dall'Amministrazione e della complessità delle questioni poste; Settore di Spesa: Reti e Infrastrutture).

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, inerente alle sole competenze professionali del legale esterno, pari a € 7.413,00 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad

esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferite) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.500,00, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

L'Avvocato Coordinatore rinuncia al pagamento di qualsiasi compenso.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di impugnare in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale la l. 190/2014 nelle parti indicate in epigrafe e conferire il mandato difensivo agli Avvocati Alfonso Papa Malatesta, del foro di Roma, e Vittorio Triggiani Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto

di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 221

**Cont. n.118/15/TG. Regione Puglia c/ Presidenza Consiglio dei Ministri. Corte Costituzionale. Impugnativa Legge n.190 del 23.12.2014, art.1, commi 122,420,421, 422, 423 e 427. Nomina difensori. Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno e Avv. Vittorio Triggiani, legale interno.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 [*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*], pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300 contiene talune disposizioni che si pongono in contrasto con le norme costituzionali, violando le prerogative regionali.

Oltre ai commi 552 e 554 dell'articolo 1, oggetto di separata impugnativa, si ritengono illegittime le seguenti disposizioni:

L'art. 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015*) prevede quanto segue: «*Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge*

*12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014*»; detta norma si pone in violazione degli articoli 3, primo comma, 11, 117, primo comma e 119, primo comma, anche in relazione al principio di affidamento, in quanto, consentendo l'utilizzo, per i fini indicati dai citati commi 118 e 121, anche delle somme *già impegnate*, purché tale impegno sia avvenuto successivamente allo scorso 30 settembre 2014, pone nel nulla una qualificazione giuridica già posta in essere, e sulla quale le amministrazioni regionali e/o locali avevano riposto un legittimo affidamento tutelato dall'ordinamento dell'Unione europea e caratterizzato da un alto grado di meritevolezza, posto che il medesimo dipendeva da una precedente legge dello Stato pienamente valida ed efficace, con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria sul versante della spesa.

L'art. 1, comma 420, prevede una serie di *divieti puntuali di spesa* per le Province delle Regioni a statuto ordinario. Tali previsioni si devono ritenere incostituzionali, e meritano dunque di essere impugnate, per violazione: a) dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 119, secondo comma, Cost., in quanto, ponendo norme di estremo dettaglio, esorbitano dal limite dei principi fondamentali che le citate disposizioni costituzionali impongono alla legge statale sul punto; b) dell'art. 119, primo comma, Cost., in quanto l'imposizione rigida di divieti puntuali di specifiche voci di spesa è del tutto incompatibile con l'autonomia di spesa riconosciuta alle Province; c) dell'art. 9, comma 5, della legge n. 243 del 2012, dell'art. 81, ultimo comma, Cost., nonché dell'art. 5, comma della legge cost. n. 1 del 2012, in quanto i divieti di spesa *de quibus* non sono posti «*sulla base di criteri analoghi*» a quelli previsti per le amministrazioni statali, sono assolutamente rigidi, non tenendo quindi in conto alcun «*parametr(o) di virtuosità*» (così come richiederebbero i parametri interposti sopra citati), e non appaiono riconducibili alle «*norme fondamentali*» ed ai «*criteri*» di cui all'art. 81 Cost., poiché eccessivamente specifiche; d) dell'art. 9, comma 5, della legge n. 243 del 2012, dell'art. 81, ultimo comma, e 119, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 5, comma 1, lett. e), della legge cost. n. 1 del 2012, nonché dell'art. 3, primo

comma, Cost., in quanto, anche ove si ritenesse che esse fossero volte a porre «regole sulla spesa» in base alla legge cost. n. 1 del 2012 e alla legge c.d. "organica" n. 243 del 2012, i rigidi divieti di estremo dettaglio ivi contenuti da un lato non consentono alle Province alcun margine di manovra sulle proprie spese in relazione alle voci ivi considerate, dall'altro, non appaiono finalizzate efficacemente all'obiettivo di «salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica» (come invece richiederebbe la legge cost. n. 1 del 2012); e) dell'art. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, Cost., in quanto invadono la potestà legislativa regionale in tema di organizzazione amministrativa delle Province; f) degli articoli 114, secondo comma, 117, sesto comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto ledono altresì, in termini macroscopici, l'autonomia organizzativa e funzionale di queste ultime.

la lett. a) del comma 420, che introduce il divieto «di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza», inoltre, è incostituzionale anche per violazione dell'art. 10 della legge n. 243 del 2012, degli artt. 81, ultimo comma, 117, terzo comma, e 119, primo, secondo e ultimo comma, Cost., nonché dell'art. 5, comma 2, lett. b), della legge cost. n. 1 del 2012, in quanto pone limiti all'indebitamento ulteriori e più pervasivi di quelli che prevedono le citate disposizioni costituzionali e che la legge statale è autorizzata a specificare in base alle medesime, nonché ai parametri interposti cui esse rinviano;

il comma 421 prevede una consistente riduzione della pianta organica delle Città metropolitane e delle Province, pari al 30% per le prime e al 50% per le seconde, rispetto all'ammontare della spesa per il personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014. La riduzione è invece del 30% per le Province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri. Questa disposizione è incostituzionale per le seguenti ragioni: a) per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, Cost., in quanto

lesiva della competenza legislativa della Regione in materia di organizzazione amministrativa degli enti locali; b) per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., e 119, secondo comma, Cost., (ove si volesse ritenere che lo Stato stia esercitando la propria competenza in materia di "coordinamento della finanza pubblica"), in quanto contenente precetti di dettaglio, che riguardano una singola voce di spesa e non concedono alcun margine di operatività alla legge regionale nella sua modulazione; c) per violazione dell'art. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, Cost., in quanto la drastica, rigida e assolutamente standardizzata riduzione dell'organico degli enti di area vasta in questione coarta e lede la discrezionalità legislativa regionale che è chiamata ad esplicarsi, alla luce delle disposizioni costituzionali citate, nel processo di riordino delle funzioni di Province e Città metropolitane, poiché il (ri)dimensionamento del personale degli enti territoriali non può non ridondare pregiudizialmente sulle scelte legislative regionali concernenti l'allocazione delle funzioni; d) per violazione dell'art. 118, primo e secondo comma, e 119, quarto comma, Cost., nonché del principio di adeguatezza delle risorse alle funzioni, in quanto non sarà possibile attribuire agli enti di area vasta tutte le funzioni che ai medesimi dovrebbero spettare in base al principio di sussidiarietà a causa della inadeguatezza della loro dotazione organica rispetto allo svolgimento delle medesime; e) per violazione dell'art. 9, comma 5, della legge n. 243 del 2012, dell'art. 81, ultimo comma, Cost., nonché dell'art. 5, comma 1, della legge cost. n. 1 del 2012 (ove si volesse considerare il comma 421 attuativo di tali disposizioni), in quanto gli «obblighi» previsti dalla disposizione in questione non sono imposti «sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali», né «tenendo conto di parametri di virtuosità»;

Il comma 422 prevede che venga individuato «entro novanta giorni» dalla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità, e «secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56», il personale destinato a rimanere assegnato alle Province e alle Città metropolitane, nonché quello destinato invece alle procedure di mobilità, in base ai commi 422 ss. Tale previsione deve essere ritenuta incostituzionale per violazione dell'art. 117,



secondo comma, lett. p), e quarto comma, Cost., in quanto: a) lo Stato difetta radicalmente di un titolo di competenza concernente le procedure di mobilità concernenti il personale degli enti locali; b) la legge statale non può vincolare le leggi delle Regioni ad adeguarsi, in tali ambiti materiali, a un accordo adottato un organo collegiale al quale queste ultime prendono parte con altri soggetti, anche in considerazione del fatto che la potestà legislativa è assegnata dalla Costituzione a ciascuna singola Regione, e non al loro insieme; c) la legge statale, infine, non può imporre agli enti di area vasta il rispetto di uno specifico termine per lo svolgimento di atti concernenti le procedure di mobilità poiché la disciplina di queste ultime spetta, come si è detto, alla legge regionale, che potrebbe voler regolare in modo differente tali procedure;

il comma 423 prevede che *«nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421»*, disponendo inoltre che, in tale contesto sono *«definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»*. Tale disposizione presenta i seguenti profili di incostituzionalità per violazione: a) dell'art. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, Cost., in quanto lo Stato difetta del titolo a porre una simile disciplina, non disponendo più di una competenza legislativa generale in materia di ordinamento degli enti locali, e potendo soltanto dettare norme concernenti i profili di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost.; b) (in via subordinata), dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto rinviando ad un atto sub-legislativo, non può che essere ritenuta incostituzionale, anche ove la si volesse ascrivere alla potestà legislativa statale in materia di "coordinamento della finanza pubblica";

il primo periodo del comma 424 prevede che *«le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di*

*concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinate ai processi di mobilità»*. Il secondo periodo, invece, impone alle Regioni ed agli enti locali di destinare *«esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità (...) la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario»*. A ciò si aggiunge che, nonostante il citato obbligo, restano *«fermi»* i *«vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente»*. Infine, in base al comma 424, *«le assunzioni effettuate in violazione»* del medesimo *«sono nulle»*. Tali previsioni sono incostituzionali per violazione: a) dell'art. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, Cost., in quanto lo Stato difetta di qualunque titolo competenziale per disciplinare il personale degli enti locali e delle Regioni e le sue procedure di mobilità, eccetto il titolo costituito dalla materia dell'"ordinamento civile", che evidentemente non viene in rilievo in questa sede; b) dell'art. 119, primo comma, Cost., in quanto impongono un vincolo a una specifica voce di spesa, a gravare sul bilancio degli enti territoriali in questione, per di più senza scomputarla dai calcoli concernenti il patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria dell'ente, a detrimento dell'autonomia finanziaria di detti enti; c) dell'art. 119, quarto comma, Cost., nonché degli artt. 3, primo comma, e 97, secondo comma, Cost., in quanto contrastanti col principio di corrispondenza tra risorse e funzioni amministrative di pertinenza di ciascun ente territoriale, nonché con i principi di ragionevolezza di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché le amministrazioni interessate non potranno disporre delle personale professionalmente adeguato allo svolgimento delle funzioni loro affidate dalla legge; d) degli artt. 114, secondo comma, 117, sesto comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto, comprime la potestà di autorganizzazione degli enti territoriali coinvolti, determinando quindi la possibilità di un grave pregiudizio sul corretto dispiegarsi dell'autonomia amministrativa che la Costituzione riconosce loro;

Il comma 427 prevede quanto segue: *«Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità*



di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. (...) A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari». Tale disposizione viola l'art. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, Cost., in quanto lo Stato non dispone di alcun titolo competenziale per intervenire sul processo di mobilità del personale soprannumerario di Province e Città metropolitane, disponendo in tema di enti locali solo dei titoli di cui alla prima delle citate disposizioni costituzionali.

Si reputa, pertanto, necessario promuovere impugnazione in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale avverso le citate disposizioni, la cui immediata lesività suggerisce, peraltro, di valutare la esperibilità di rimedi cautelari ai sensi dell'art. 35 della l. 87/1953.

Si ritiene, altresì, di affidare l'incarico difensivo, all'avv. prof. Marcello Cecchetti, legale esterno, anche in considerazione dell'incarico già svolto in relazione alla impugnazione della legge n. 56 del 2014 e all'avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, anche ai fini della verifica della esperibilità di rimedi cautelari ai sensi dell'art. 35 della l. 87/1953.

(Valore della controversia: straordinaria importanza in considerazione dell'interesse sostanziale perseguito dall'Amministrazione e della complessità delle questioni poste, nonché della eterogeneità delle disposizioni impugnate, afferenti a diversi plessi normativi; Settore di Spesa: Reti e Infrastrutture).

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, inerente alle sole competenze professionali del legale esterno, pari a € 15.225,00 comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le

disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferite) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 5000,00, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

L'Avvocato Coordinatore rinuncia al pagamento di qualsiasi compenso.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- di impugnare in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale la l. 190/2014 nelle parti indicate in epigrafe e conferire il mandato difensivo agli Avvocati prof. Marcello Cecchetti, del foro di Firenze, e Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";



- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta

Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta

Dott. Nichi Vendola



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari  
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379  
*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>  
*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974  
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza